



COMUNE DI CANTIANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel. 0721 788321 - Fax 0721 789106

e.mail: comune.cantiano@provincia.ps.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 45 del 03/11/2004	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO NELLA FASCIA DELLA SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO E DISCIPLINA DELLE TARIFFE.
--------------------------------	--

L'anno **Due milaquattro** giorno **tre** del mese di **novembre** alle ore **18,00** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

La prima convocazione in sessione ordinaria è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI	P.	A.	CONSIGLIERI	P.	A.
PANICO MARTINO	SI		BUSSOTTO LUCA	SI	
ANGRADI MAURIZIO	SI		CALANDRINI ADRIANO	SI	
MATTEACCI GIANLUCA	SI		TOMMASINI GIUSEPPE	SI	
ZAIA CARLO		SI	LUPATELLI CELESTE	SI	
TRaversini GINO	SI		TANSINI MAURIZIO	SI	
ROSATI MARIO	SI		BELOCCHI ORNELLA	SI	
MAZZONI PIERA	SI				

Assegnati n. 13 Presenti n. 12

In carica n. 13 Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

. Presiede il Signor PANICO MARTINO nella sua qualità di SINDACO

. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa SABRINA RANOCCHI

. Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori: ROSATI MARIO, TOMMASINI GIUSEPPE E BELOCCHI ORNELLA

La seduta è pubblica.

IL SINDACO

PREMESSO che tra gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si è proposta rientra la razionalizzazione e l'applicazione delle procedure per la maggior efficacia ed efficienza dei servizi tra cui quello del trasporto scolastico attualmente gestito direttamente da questo Ente;

CONSIDERATO che al momento non esistono specifiche ed organiche norme regolamentari riguardanti il servizio di cui sopra;

RITENUTO pertanto di dover regolamentare l'intera materia procedendo altresì a disciplinare le tariffe applicate per il servizio in questione;

RAMMENTATO che il presente Regolamento è stato predisposto anche al fine di tener presente che l'organizzazione del servizio dovrà distribuire gli eventuali disagi fra tutti gli utenti;

VISTO il regolamento generale per la gestione delle entrate comunali approvato con delibera di C.C. n. 114 del 30.11.1998, modificato con delibera di C.C. n. 121 del 30.12.1998;

VISTO il D.L.gs 18.8.2000, n.267;

PROPONE

- 1) DI APPROVARE il regolamento per la regolamentazione del servizio "trasporto scolastico" nel testo che allegato fa parte integrante della presente proposta (All. A) composto di n. 15 articoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suindicata proposta e ritenutala meritevole di approvazione;

Udita la relazione dell'Assessore competente Maurizio Angradi;

Con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

- DI APPROVARE la suestesa proposta di deliberazione.



COMUNE DI CANTIANO
Provincia di Pesaro e Urbino

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO NELLA FASCIA
DELLA SCUOLA MATERNA E
DELL'OBBLIGO E DISCIPLINA
DELLE TARiffe**

Art. 1 – FINALITA’ DEL SERVIZIO

Il trasporto degli alunni della scuola materna e di quelli della scuola dell’obbligo è un servizio che contribuisce a rendere effettivo il diritto allo studio, concorrendo a rimuovere gli ostacoli che determinano situazioni di disagio per l’utenza.

Art. 2 – UTENZA E MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Hanno diritto ad accedere al trasporto scolastico gli utenti di cui all’art. 1 purché sussistano le seguenti condizioni:

- 1) residenza o domicilio nel Comune;
- 2) inesistenza di un servizio pubblico di linea idoneo.

Hanno diritto al trasporto anche i residenti in Comuni limitrofi purché l’utenza sia oggettivamente ricadente nel territorio comunale.

I familiari degli alunni che intendono usufruire del servizio sono tenuti a presentare domanda su appositi moduli predisposti dall’Ufficio Pubblica Istruzione entro la data fissata dal medesimo ufficio. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito potranno essere accolte compatibilmente con quanto già concordato per l’organizzazione del servizio da parte degli uffici.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell’anno scolastico, salvo disdetta da inoltrare per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione. La disdetta avrà effetto a partire dal mese successivo a quello della presentazione.

I genitori si impegnano personalmente, o tramite altra persona da loro autorizzata, a ritirare i figli alla fermata dello scuolabus all’orario stabilito.

Qualora alla fermata prevista e all’orario previsto non siano presenti i genitori o altra persona autorizzata a ricevere il bambino (scuola dell’infanzia e primo ciclo) si proseguirà il giro e si ritornerà sul posto al termine dello stesso. Qualora anche in questo caso non vi sia alcuno autorizzato a ricevere il bambino, lo stesso verrà riportato a scuola se ancora aperta, o, in ultima ipotesi, accompagnato al comando di polizia municipale che si occuperà di rintracciare i genitori. (*comma inserito con deliberazione di C.C. n. 51 del 18/10/2005*).

Art. 3 – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

I percorsi e i punti d’incontro sono stabiliti dall’Ufficio Pubblica Istruzione previa valutazione degli stessi da parte del personale addetto al servizio sentiti i vigili urbani sulla base delle domande pervenute, agli orari delle istituzioni scolastiche e in conformità alle disposizioni vigenti, ai mezzi e al personale a disposizione dell’ Amministrazione Comunale.

Art. 4 – MODALITA’ DI GESTIONE

Il servizio di trasporto è gestito ricorrendo alle seguenti modalità:

- a) direttamente mediante mezzi e personale propri;
- b) in affidamento a terzi appaltando in tutto o in parte il servizio a ditte in regola con i requisiti di legge previsti in materia.

Art. 5 – MODALITA’ DI UTILIZZO SCUOLABUS

Durante il tragitto gli alunni devono tenere un comportamento corretto; in caso contrario l’autista e, dove è previsto, l’accompagnatore effettuano prima un richiamo verbale e successivamente, in caso di ripetute scorrettezze, trasmettono comunicazione scritta all’Ufficio Pubblica Istruzione che provvede ad avvertire i genitori.

Il ripetersi di comportamenti scorretti comporta la sospensione temporanea dal servizio e, nei casi più gravi, l’esclusione dallo stesso.

Nel caso in cui gli alunni provochino danni al mezzo l’Ufficio Pubblica Istruzione, a seguito della segnalazione dell’autista, avvalendosi di personale tecnico, provvede a quantificare i danni ed a contestare l’accaduto ai genitori dei responsabili chiedendo il relativo risarcimento.

Art. 6 – MODALITA’ DI ACCESSO AL DIRITTO DI USUFRUIRE DEL TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio di trasporto scolastico è improntato ai seguenti criteri:

- a) il trasporto è assicurato verso la sede scolastica più vicina;
- b) i percorsi sono programmati annualmente con l’obiettivo della riduzione dei tempi di permanenza sul mezzo che, ove possibile, non dovranno eccedere i 60 minuti;
- c) sono previsti punti di fermata situati fino ad un massimo di mt. 300 dall’abitazione per gli alunni delle scuole elementari e medie e fino ad un massimo di mt. 200 per gli alunni delle scuole materne;

Art. 7 – COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI

Gli autisti siano essi dipendenti dell'Amministrazione comunale o delle ditte appaltatrici del servizio di trasporto scolastico ed il personale preposto all'accompagnamento e/o alla sorveglianza dei minori sono tenuti al rispetto dei trasportati.

Il personale dipendente dell'Amministrazione comunale deve avere la massima cura dell'automezzo e delle attrezzature assegnate.

Qualora pervengano all'Amministrazione comunale segnalazioni di comportamenti scorretti da parte del personale suddetto si procede secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente e dai contratti d'appalto del servizio.

Art. 8 – ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

L'accompagnamento sui mezzi di trasporto scolastico è garantito per gli alunni della scuola materna da:

- Personale dipendente in servizio presso le scuole secondo le modalità stabilite dalle convenzioni poste in essere con gli istituti scolastici;
- Personale delle ditte appaltatrici in possesso dei requisiti necessari;
- Eventuali obiettori di coscienza o operatori del servizio civile volontario assegnati al Comune dalla Presidenza del consiglio dei Ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile;
- In caso di urgente necessità altro personale idoneo che presta servizio a qualunque titolo presso il Comune.

Art. 9 – ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

Gli scuolabus, nel rispetto delle omologazioni e delle leggi di settore, possono essere utilizzati anche per attività extrascolastiche, gite di istruzione, trasporti ad impianti sportivi, a rappresentazioni teatrali e per l'espletamento di attività educative concordate tra l'Amministrazione Comunale e le autorità scolastiche, sempre che vengano effettuate in orari che consentano le normali operazioni di trasporto da e per la scuola.

Art. 10 – DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE

Il trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale e la tariffa fissata per l'accesso è costituita da una quota fissa mensile e si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio.

La quota di partecipazione al servizio di trasporto e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni e delle riduzioni secondo i criteri fissati dai successivi articoli 11 e 12 sono stabilite in sede di determinazione delle tariffe.

Le tariffe calcolate con il predetto sistema dovranno comunque garantire la realizzazione delle entrate previste nel bilancio di previsione.

Art. 11 - RIDUZIONE DELLE TARIFFE

La natura giuridica della tariffa calcolata su base mensile quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di presenza dell'utenza.

E' prevista una riduzione della quota fissa del 50% per i figli successivi al primo che ricorrono contemporaneamente al servizio di trasporto scolastico.

Nei mesi di inizio e termine del servizio, la tariffa è proporzionalmente ridotta di 1/30(31), in relazione ai giorni di effettiva erogazione del servizio stesso, fatto salvo quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 2 del presente regolamento.

(Qualora per oggettive esigenze il servizio non è in condizioni di coprire in parte un determinata zona di residenza con la conseguenza di effettuare una sola delle corse previste, è stabilita la riduzione del 20% della tariffa.) 1° ipotesi

(Qualora l'utente richieda il servizio per una sola delle corse, sola andata o solo ritorno, la tariffa è ridotta del 50%. In questo caso l'eventuale utilizzo dello scuolabus anche per singole corse diverse da quelle inizialmente richieste comporta il pagamento del costo del biglietto il cui ammontare viene stabilito in sede di determinazione delle tariffe) 2° ipotesi

Nel caso invece di impossibilità oggettiva di coprire con il servizio di trasporto una zona particolarmente disagiata del territorio comunale è previsto il ricorso a forme contributive a favore della famiglia che si assume l'onere di effettuare in proprio il trasporto.

Art. 12 – ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA

L'esenzione dal pagamento della tariffa ha carattere di eccezionalità ed è concessa con provvedimento del responsabile del servizio nelle situazioni di particolare disagio economico debitamente documentato.

La situazione di disagio economico di cui al punto precedente si verifica qualora il nucleo familiare dell'utente possiede un reddito inferiore al minimo

stabilito dall'Amministrazione Comunale in sede di determinazione delle tariffe come previsto dal precedente articolo 11, valutato sulla base del reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del nucleo familiare.

Al fine di tenere adeguatamente conto della effettiva condizione economica degli utenti si procede alla definizione di un nucleo familiare convenzionale e dell'indicatore della condizione economica.

Il nucleo familiare convenzionale è composto dall'utente e da tutti coloro che risultano conviventi, sulla base delle risultanze anagrafiche, alla data della presentazione della domanda. Sono considerati componenti del nucleo familiare convenzionale anche i genitori del bambino non legalmente separati qualora dallo stato di famiglia anagrafico non risultino conviventi.

L'indicatore della situazione economica è calcolato sulla base della combinazione del reddito e del patrimonio del nucleo familiare convenzionale tenendo in considerazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.

Il limite massimo della minore entrata derivante dalle agevolazioni di cui al presente articolo è definito dalla consistenza di un apposito fondo determinato ogni anno in sede di bilancio preventivo.

Art. 13 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ESENZIONE DELLA TARIFFA

Le richieste di esenzione dal pagamento della tariffa sono presentate da uno dei genitori del bambino avvalendosi della facoltà di autocertificazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni utilizzando la modulistica appositamente predisposta dell'Ufficio Pubblica Istruzione.

Ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate vengono effettuati controlli a campione secondo le modalità previste dalla normativa vigente per la disciplina dell'autocertificazione e della documentazione amministrativa.

In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, viene contattato il richiedente per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci o formazione di atti falsi a cui seguirà la segnalazione d'ufficio all'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui trovi conferma l'incompletezza o la non veridicità della dichiarazione presentata, si procederà alla rideterminazione della tariffa ed al recupero delle agevolazioni indebitamente concesse, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

Nei confronti dei soggetti interpellati che nel termine loro assegnato non ottemperino a tale richiesta o non comunichino le ragioni che impediscono

l'adempimento, il dichiarante decade dai benefici conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procede d'ufficio all'applicazione della tariffa prevista.

Art. 14 – PAGAMENTO DELLA TARIFFA

L'avviso di pagamento della tariffa è inviato all'utente entro il mese successivo alla fruizione del servizio e il termine di pagamento è stabilito nel 20° giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue il provvedimento di diffida all'adempimento dovuto entro trenta giorni, trascorsi i quali consegue la sospensione temporanea del servizio di trasporto.

Trascorsi trenta giorni dalla data di sospensione e in assenza di regolarizzazione della situazione del pagamento, si procede all'interruzione definitiva del servizio mediante provvedimento del Responsabile del servizio.

Art. 15

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento acquista efficacia, per le parti non immediatamente applicabili, a partire dalle tariffe per l'anno 2004/2005



COMUNE DI CANTIANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO
NELLA FASCIA DELLA SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO E
DISCICPLINA DELLE TARiffe.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ex art.49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267)

Visto, si esprime parere favorevole.

Cantiano, li 26 OTT. 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Domenico Pandolfi)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ex art.49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267)

Visto, si esprime parere favorevole.

Cantiano, li 12 NOV. 2004

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Dott. Luigi Bartolucci)

pareri

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Martino Panico

IL VERBALIZZANTE
F.to Dott.ssa Sabrina Ranocchi

La presente copia è conforme all'originale conservato agli atti.
Cantiano li 16 NOV. 2004



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Sabrina Ranocchi)

In data 16 NOV. 2004 la presente deliberazione è stata:

Trasmessa al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva dal: 26 NOV. 2004

- Essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio di pubblicazione.
 In quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4º comma, del D.L.vo 18-8-2000 n. 267.

Cantiano, li 16 NOV. 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sabrina Ranocchi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune Reg. n. 16 NOV. 2004

Dal 16 NOV. 2004 al 1 DIC. 2004

Cantiano, li 1 DIC. 2004

IL MESSO COMUNALE
F.to BIANCHI G.